



# **DOCUMENTO RELATIVO ALLA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO**

**Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il  
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro**

## **LA CONSOLAZIONE E.T.A.B.**

**Uffici Amministrativi  
a Todi (PG), CAP 06059, in Piazza Umberto I n. 6**

Datore di Lavoro (D.L.) / Presidente

**Avv. Claudia ORSINI**

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)

**Dott. Ing. Massimiliano Angelo PATRIARCA**

Medico Competente (M.C.)

**Dott.ssa Ida Elena SAPIA**

*Documento informatico firmato digitalmente,  
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e le firme autografe*

Revisione N. 4 del 20/04/2021



## PREMESSA

Nel giorno di martedì 20 aprile 2021 è stato revisionato il "*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro*", della struttura Amministrazione / Uffici dell'Ente "La Consolazione E.T.A.B."

Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e dai vari D.P.C.M., nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.

Unitamente alla possibilità per l'Ente di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell'ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.

In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.

Ferma la necessità di dover adottare un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli R.L.S. e degli R.L.S.T., tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

## **PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLA STRUTTURA**

L'obiettivo del presente Protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia del Coronavirus. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente Protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che i vari D.P.C.M. prevede l'osservanza di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID-19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che



possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile

### ***SI STABILISCE CHE***

L'E.T.A.B. "La Consolazione" adottano il presente Protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'Ente e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

#### ***1 – INFORMAZIONE***

- L'Ente, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nella struttura circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi *depliants* informativi.
- In particolare, le informazioni riguardano
  - o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5 °C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
  - o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nell'Ente e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
  - o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di lavoro nel fare accesso in nell'Ente (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
  - o l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

L'Ente fornisce un'informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

#### ***2 – MODALITÀ DI INGRESSO NELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE***

Dalle indicazioni delle misure generali di comportamento ed igiene del Piano per il contenimento del



contagio e la tutela della salute dei lavoratori durante l'epidemia da virus SARS-CoV-2 in ambienti di lavoro non sanitari, sono indicate le misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori che degli eventuali utenti esterni (anche occasionali):

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea<sup>1</sup>. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5 °C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
- Il Datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nell'Ente, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 secondo le indicazioni dell'OMS<sup>2</sup>.
- L'ingresso nella struttura amministrativa dell'Ente di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

---

1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti" di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).

---

2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento di dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva.



- Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il Datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.
- Allontanare dal lavoro i lavoratori che dovessero improvvisamente presentare sintomi respiratori o comunque suggestivi di COVID-19, rinviandoli al proprio M.M.G. e segnalando tempestivamente l'evento al M.C. aziendale.

### **3 – MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI**

- Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/ uffici coinvolti.
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
- Per fornitori/ trasportatori e/o altro personale esterno individuare / installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire un'adeguata pulizia giornaliera.
- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, ecc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali.
- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'Ente va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
- Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno del sito.
- In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.
- L'Ente committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

### **4 – PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA STRUTTURA**

Dalle indicazioni delle misure per la pulizia e sanificazione del Piano per il contenimento del contagio e la tutela della salute dei lavoratori durante l'epidemia da virus SARS-CoV-2, si riportano le procedure per la pulizia degli ambienti non sanitari (es. postazioni di lavoro, uffici, mezzi di trasporto), e si devono seguire le indicazioni del Ministero della Salute:

- Per la pulizia di ambienti di lavoro non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 verranno applicate le seguenti misure:
  - a) A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.



- b) Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (mascherina FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso) e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI. Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti, come materiale potenzialmente infetto, secondo le procedure previste in ogni Comune da parte dell'azienda che ne effettua la raccolta e lo smaltimento.
- c) Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
- Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è necessario procedere alle pulizie giornaliere degli ambienti con i comuni detersivi, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici, interruttori, attrezzature di lavoro, ecc.), con attenzione anche ai locali spogliatoio e ai locali mensa. Deve essere anche assicurata una sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (comprese tastiere, schermi touch e mouse) e delle aree comuni di svago.

## **5 – PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI**

Dalle indicazioni delle misure generali di comportamento ed igiene del Piano per il contenimento del contagio e la tutela della salute dei lavoratori durante l'epidemia da virus SARS-CoV-2 in ambienti di lavoro non sanitari, sono indicate le misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali).

- Sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l'igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detersivi e disinfettanti per le mani, collocati in punti facilmente individuabili e accessibili da tutti i lavoratori.
- È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
- I detersivi per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

## **6 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

Dalle indicazioni dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali per la prevenzione del contagio nei diversi contesti lavorativi del Piano per il contenimento del contagio e la tutela della salute dei lavoratori durante l'epidemia da virus SARS-CoV-2 in ambienti di lavoro non sanitari, i Dispositivi di Protezione Individuale e gli altri dispositivi medici raccomandati per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 sono i seguenti:

- **Mascherina chirurgica:** La mascherina chirurgica per i lavoratori è da ritenere un DPI solo nelle ipotesi di cui all'art.16 del DL 17/3/20 n.18, è una mascherina facciale liscia o pieghettata (alcune hanno la forma di una coppetta), monouso, che viene posizionata su naso e bocca e fissata alla testa da lacci o elastici; (aerosol e goccioline). In relazione all'efficienza di filtrazione batterica e resistenza respiratoria sono classificate in 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica ( $\geq 98\%$ ), la IIR è resistente anche agli spruzzi. La mascherina medico-chirurgica può costituire un'utile barriera di protezione nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via aerea. Alla luce delle conoscenze scientifiche attualmente disponibili e delle principali modalità di trasmissione di questa malattia (contatto e droplets), le mascherine chirurgiche sono in grado anche di proteggere l'operatore che le indossa da schizzi e spruzzi e rappresentano una protezione sufficiente nella maggior parte dei casi.

Gli ulteriori DPI (occhiali e guanti) devono essere valutati in relazione all'attività lavorativa svolta, al risultato della valutazione da parte del Datore di lavoro e al tipo di esposizione che i lavoratori hanno sul



lavoro, non dimenticando la necessaria protezione dagli altri fattori di rischio specificatamente correlati al lavoro (agenti chimici e fisici).

- ***Occhiali***: Proteggono limitatamente da schizzi e spruzzi di sangue o altri liquidi biologici, in quanto non aderiscono completamente al viso. Può costituire un limite il contemporaneo utilizzo di occhiali da vista. Se utilizzati più volte devono essere rispettate le modalità operative riportate nella scheda informativa e previste dal produttore.
- ***Guanti monouso***: Sono ritenuti idonei per la protezione generale da agenti biologici in applicazione delle precauzioni standard. I guanti classificati come DPI di III categoria (rispondenti alla norma EN 374) proteggono l'utilizzatore da agenti patogeni trasmissibili per contatto. I guanti monouso classificati come DPI di III categoria riportano il pittogramma "resistenza a microrganismi" con indicazione della classificazione del livello di performance (AQL) che non può essere inferiore ad 1,5 (Level 2). Nella protezione da contatto può essere opportuno utilizzare un secondo paio di guanti da indossare sopra il primo.

L'uso razionale e corretto delle mascherine chirurgiche e dei DPI per le vie respiratorie è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose e per non aumentare paradossalmente il rischio da contagio in caso di manipolazione e/o smaltimento incongruo.

Il Datore di lavoro, il R.S.P.P. ed il M.C. dovranno sempre valutare la possibile interferenza dei DPI e dei dispositivi medici da utilizzare per prevenire il contagio da SARS-CoV-2, con i DPI che userebbero per prevenire i rischi connessi alla specifica attività lavorativa. Evidentemente, laddove il lavoratore in relazione al profilo di rischio della mansione svolta utilizzi già dispositivi di protezione analoghi a quelli previsti per coronavirus, gli aspetti da valutare riguarderanno soprattutto le loro modalità d'uso (vestizione/svestizione, sostituzione, pulizia, manutenzione, smaltimento, ecc.) in relazione alle ipotesi di contaminazione virale.

Si ritiene di dover ribadire le seguenti raccomandazioni:

- l'uso della mascherina chirurgica deve essere adottato in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani, e di tutte le altre misure precauzionali da tenere nei luoghi di lavoro disposte nel contesto dell'emergenza da COVID-19;
- la mascherina chirurgica va indossata correttamente, secondo adeguate istruzioni da fornire ai lavoratori;
- non è utile indossare più mascherine chirurgiche sovrapposte;
- prima di indossare mascherine o DPI delle vie respiratorie, eseguire correttamente la procedura di igiene delle mani;
- l'uso errato di una mascherina può comprometterne l'efficacia di riduzione del rischio di trasmissione, così come non è consigliato l'utilizzo di una mascherina non idonea allo scopo;
- si raccomanda di sostituire la mascherina chirurgica con una nuova mascherina pulita al termine dell'attività che può aver comportato esposizione a SARS-CoV-2, o non appena quella in uso si inumidisce;
- durante l'uso, evitare di toccare direttamente la mascherina: maneggiarla utilizzando i lacci e comunque sempre avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani e/o con guanti puliti;
- rimuovere la mascherina evitando di toccare la parte anteriore, ma rimuovendo il laccio o l'elastico dalla nuca;
- dopo la rimozione della mascherina, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una mascherina usata, lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone;



- scartare le mascherine monouso e le mascherine chirurgiche dopo ogni utilizzo e smaltirle immediatamente dopo la rimozione. Non riutilizzare mai le mascherine monouso e le mascherine chirurgiche (non sono recuperabili nemmeno dopo lavaggio o disinfezione).

## 7 – **ORGANIZZAZIONE AZIENDALE**

Delle misure di distanziamento nei luoghi di lavoro per ridurre la circolazione del virus SARS-CoV-2 del Piano per il contenimento del contagio e tutelare la salute dei lavoratori durante l'epidemia da virus SARS-CoV-2 in ambienti di lavoro non sanitari, si individuano le misure di prevenzione che dovranno seguire i principi di priorità espressamente previsti dal D.Lgs. 81/08 privilegiando le misure collettive rispetto a quelle individuali e mirando al "distanziamento" tra lavoratori e tra questi ed eventuali utenti per eliminare o ridurre al minimo, per quanto tecnicamente possibile, i contatti e le occasioni di aggregazione.

Qualora tali misure comportino una modifica dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza e della salute del lavoratore, il Datore di lavoro, come previsto dall'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08, deve aggiornare il Documento di Valutazione del Rischio (D.V.R.).

Nella riorganizzazione dell'Ente, alla luce dell'obiettivo di ridurre le occasioni di contagio, il Datore di lavoro deve privilegiare l'adozione di misure collettive quali le misure per limitare i contatti:

- rimodulare gli spazi al fine di garantire il più possibile il distanziamento dei lavoratori, anche riposizionando le postazioni di lavoro;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione al fine di diminuire al massimo i contatti fra i lavoratori;
- adottare misure organizzative per favorire orari di ingresso/uscita scaglionati, al fine di limitare al massimo le occasioni di contatto nelle zone di ingresso/uscita;
- favorire, ove possibile, il massimo utilizzo delle modalità del lavoro a distanza (cosiddetto "lavoro agile" o "smart working") e supportare il lavoratore garantendo assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause;
- limitare al massimo gli spostamenti all'interno del sito;
- limitare al massimo l'accesso ai visitatori; se strettamente necessario, gli stessi dovranno rispettare le misure aziendali di prevenzione previste;
- individuare procedure di ingresso, transito e uscita di fornitori esterni, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale aziendale, anche contingentando l'accesso degli autisti dei mezzi di trasporto;
- evitare l'organizzazione e la partecipazione a incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;
- privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto o, in alternativa, dare disposizioni di rispettare il "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione con uso di mascherine chirurgiche);
- regolamentare l'accesso a spazi comuni o spazi simili (es. aree relax, sala caffè), limitando il numero di presenze contemporanee, il tempo di permanenza massima e dando in ogni caso disposizioni di rispettare il "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione con uso di mascherine chirurgiche) utilizzando, se possibile, anche barriere protettive (ad es. divisori in policarbonato, separatori parafiato e parasputi, ecc.);
- dare disposizioni di rispettare il "criterio di distanza droplet" (almeno 1 metro di separazione con uso di mascherine chirurgiche) laddove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda;
- revisionare tutte le procedure di lavoro ove sia prevista una interazione fisica tra i lavoratori.





## **8 – *SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE***

Dalle indicazioni della "Sorveglianza sanitaria" per gestire le problematiche sanitarie alla luce del rischio di contagio da SARS-CoV-2 del Piano per il contenimento del contagio e la tutela della salute dei lavoratori durante l'epidemia da virus SARS-CoV-2 in ambienti di lavoro non sanitari, si applica la successiva analisi:

- Tenuto conto dello scenario epidemiologico e della connessa esigenza di contenere al massimo la diffusione dell'epidemia, si ritiene che il Medico Competente, anche alla luce di quanto indicato dall'art. 41, comma 2, lettera b del D.Lgs. 81/2008, possa disporre, per un periodo di tempo congruo rispetto all'emergenza in atto e tenendo conto del rischio derivante dall'attuale livello di circolazione virale, modifiche temporanee del programma di controllo sanitario nel senso di un allungamento della periodicità, registrando il tutto nel documento di valutazione del rischio e nelle cartelle sanitarie dei lavoratori interessati.

In tale ambito, resta inteso che debbono essere svolte le attività necessarie ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione nel caso di visita medica pre-assuntiva, preventiva, a richiesta del lavoratore, per cambio mansione, per rientro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, per rientro al lavoro dopo una pregressa COVID-19.

Quando non procrastinabile, l'attività di sorveglianza sanitaria deve essere svolta garantendo al Medico Competente i dispositivi di protezione necessari (mascherina chirurgica). Il lavoratore al momento della visita dovrà essere dotato di mascherina chirurgica. Le visite dovranno essere scaglionate per evitare assembramenti in fase di attesa e per consentire la pulizia degli ambienti e una congrua areazione nonché sanificazione delle attrezzature e degli strumenti utilizzati da parte dell'Azienda, se effettuate presso la struttura aziendale. Analoghe procedure di sanificazione e fornitura dei DPI dovranno essere sempre garantite anche presso l'ambulatorio medico.

I dispositivi di protezione, monouso, dovranno essere raccolti in un apposito sacco e smaltiti come da procedure previste in ogni Comune da parte dell'azienda che ne effettua la raccolta e lo smaltimento. Qualora il lavoratore informi il M.C., in occasione della visita medica, della comparsa di sintomi suggestivi per ipotesi di COVID-19, il M.C. ne informerà immediatamente il M.M.G. e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (Servizio ISP) dell'Azienda Sanitaria Locale. Il lavoratore verrà invitato a rientrare al proprio domicilio e temporaneamente sospeso dal lavoro fino a conclusione degli accertamenti da parte del Servizio ISP attivato.

Dalle indicazioni di Gestione dei lavoratori fragili del Piano per il contenimento del contagio e la tutela della salute dei lavoratori durante l'epidemia da virus SARS-CoV-2 in ambienti di lavoro non sanitari:

- Raccomanda che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili, anche in relazione all'età. In un tale contesto, pertanto, i "lavoratori fragili" vanno gestiti nell'ambito delle misure di prevenzione e protezione adottate dal Datore di lavoro, con la collaborazione del sistema di prevenzione aziendale di cui al D.Lgs. 81/2008 (Medico Competente e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), al fine di contenere il rischio legato alla diffusione del Virus SARS-CoV-2. Tenuto conto del disposto dell'art. 18 del D.Lgs. 81/2008, laddove si prevede che il Datore di lavoro "deve, nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza", i lavoratori potranno rivolgersi al Medico Competente segnalando la loro condizione di eventuale "fragilità" se del caso anche attraverso una istanza di visita a richiesta, in conformità all'art. 41 D.Lgs. 81/2008, o potranno anche essere identificati direttamente dal Medico Competente sulla base delle informazioni già in suo possesso.

Ravvisata la condizione di fragilità, anche correlata con l'età del lavoratore, il Medico Competente segnalerà tali lavoratori al Datore di lavoro per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione volte alla loro tutela. Laddove ciò non risultasse possibile, il lavoratore verrà inviato al M.M.G., fornito della certificazione del medico competente, per i conseguenti provvedimenti precauzionali.



Nel caso in cui le misure di tutela del lavoratore dovessero comportare il suo cambio di mansione, si procederà in conformità all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008.

Ad oggi tutte le condizioni di rischio ivi riportate potranno trovare una gestione valutativa solo attraverso gli strumenti della malattia comune (da parte del M.M.G.) o di rivalutazione temporanea della idoneità da parte del Medico Competente.

Dalle indicazioni della Gestione di possibili situazioni a rischio del Piano per il contenimento del contagio e la tutela della salute dei lavoratori durante l'epidemia da virus SARS-CoV-2 in ambienti di lavoro non sanitari, si riportano di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione:

- Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l'attività lavorativa riferisce febbre, tosse, malessere, mal di gola:

Gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno:

- indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica;
- invitare il lavoratore a rientrare al proprio domicilio e ad avvertire il proprio M.M.G., se possibile;
- se, per le condizioni di salute del lavoratore, il rientro al domicilio non è possibile, deve essere contattato il 118 (si rammenta che il lavoratore con sintomatologia compatibile con COVID-19 non deve recarsi spontaneamente al Pronto Soccorso).

Sarà cura del Datore di lavoro/Presidente dell'Ente informare prontamente dei fatti il Medico Competente e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente per territorio, collaborando in modo fattivo con questo per la ricostruzione della catena epidemiologica e quindi degli eventuali contatti ed, in accordo con il servizio ISP, chiedere ad eventuali contatti stretti di lasciare cautelativamente l'azienda, in attesa delle disposizioni del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.).

- Lavoratore asintomatico durante l'attività lavorativa che, al di fuori dell'ambiente di lavoro, sviluppa un quadro di COVID-19: non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l'azienda sanitaria territorialmente competente (S.I.S.P.).
- Lavoratore dipendente di altra azienda che è risultato positivo al COVID-19: l'appaltatore dovrà informare il committente e quindi entrambi dovranno collaborare con l'azienda sanitaria territorialmente competente (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica).
- Lavoratore che rientra al lavoro dopo una pregressa COVID-19: il lavoratore potrà rientrare al lavoro presentando il certificato di guarigione (negativizzazione di due tamponi orofaringei a distanza di 24 ore) e rilasciato dai Servizi di Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione e previa visita medica con valutazione della idoneità alla mansione effettuata dal Medico Competente, anche se è stato assente dal lavoro per un periodo di tempo inferiore a 60 giorni.

## **9 – AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE CON L'INTEGRAZIONE**

Si eseguono le osservazioni riportate:

- Per predisporre le misure da attuare nei luoghi di lavoro al fine di contenere la circolazione virale, il Datore di Lavoro / Presidente dell'Ente ha costituito un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali. Esso è composto da n. 1 tecnico delegato del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente (Dott. Roberto BALDASSARRI), dal R.S.P.P. (Dott. Ing. Massimiliano Angelo PATRIARCA), dal M.C. (Dott.ssa Ida Elena SAPIA), ed opera in modalità a distanza salvo comprovate necessità di attività in presenza secondo modalità e criteri dello stesso stabilito.
- Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19.
- Il Comitato cessa la sua attività alla fine della emergenza dovuta al COVID-19.